

EBA/GL/2026/02

13/02/2026

Orientamenti

sui metodi di diversificazione al dettaglio proporzionati a norma dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli stessi si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 19.05.2026 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2026/02» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

Oggetto

5. Conformemente all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2024/1623, i presenti orientamenti specificano metodi di diversificazione proporzionati in base ai quali un'esposizione deve essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni analoghe come specificato all'articolo 123, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

Ambito di applicazione

6. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti conformemente all'ambito di applicazione di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), sottopunto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del suddetto regolamento.

Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, si applicano le definizioni riportate di seguito.

Esposizione al dettaglio ammissibile	<i>Qualsiasi esposizione che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 123, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013.</i>
Esposizione cartolarizzata	<i>Qualsiasi esposizione sottostante a una cartolarizzazione, per la quale le esposizioni derivanti da una posizione nella medesima cartolarizzazione sono ponderate per il rischio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.</i>
Esposizione non cartolarizzata	<i>Qualsiasi esposizione ponderata per il rischio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. A fini di chiarezza, sono incluse anche le esposizioni che fanno parte di un portafoglio cartolarizzato nell'ambito del quale non è stato realizzato un trasferimento significativo del rischio.</i>

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 19.05.2026.

4. Metodi di diversificazione al dettaglio proporzionati

10. Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, un'esposizione dovrebbe essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti, qualora essa appartenga a un portafoglio sufficientemente diversificato ai sensi del paragrafo 11.
11. Un portafoglio dovrebbe essere considerato sufficientemente diversificato quando il rapporto tra la somma dei valori di esposizione delle grandi esposizioni al dettaglio ammissibili, quali definite al paragrafo 12, e la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni al dettaglio ammissibili dell'ente non supera il 10 %.
12. Un'esposizione al dettaglio ammissibile dovrebbe essere considerata una grande esposizione al dettaglio ammissibile qualora il rapporto tra il relativo valore di esposizione e la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni al dettaglio ammissibili dell'ente superi la soglia dello 0,2 %. Al fine di individuare le grandi esposizioni al dettaglio ammissibili, l'ente dovrebbe trattare le esposizioni al dettaglio ammissibili verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, a seconda dei casi, come un'unica esposizione, sommando i rispettivi valori di esposizione.
13. L'ente dovrebbe innanzitutto valutare se il portafoglio composto dall'insieme delle proprie esposizioni al dettaglio ammissibili soddisfa la condizione di cui al paragrafo 11.
14. Qualora il portafoglio costituito dall'insieme delle esposizioni al dettaglio ammissibili dell'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 11, l'ente può procedere all'esclusione di una o più grandi esposizioni al dettaglio ammissibili, ai sensi del paragrafo 12.
15. Il portafoglio risultante dall'esclusione delle esposizioni effettuata in conformità del paragrafo 14 deve essere considerato sufficientemente diversificato se soddisfa la condizione di cui al paragrafo 11.
16. Le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 14 non dovrebbero essere considerate come rientranti in un numero significativo di esposizioni con caratteristiche analoghe ai fini dell'articolo 123, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
17. Nel caso di un portafoglio che includa esposizioni cartolarizzate, la valutazione della conformità alla condizione di diversificazione di cui al paragrafo 11 dovrebbe essere effettuata, con riferimento alle esposizioni al dettaglio sottostanti alla cartolarizzazione, come se tali esposizioni sottostanti non fossero state oggetto di cartolarizzazione, a norma dell'articolo 255, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, il calcolo dei rapporti di cui ai paragrafi 11 e 12 non dovrebbe essere effettuato con riferimento

all'intero portafoglio delle esposizioni al dettaglio ammissibili dell'ente, bensì condotto separatamente per tre subportafogli. Nello specifico:

- a) per il subportafoglio di esposizioni non cartolarizzate, il numeratore e il denominatore dovrebbero includere esclusivamente le esposizioni non cartolarizzate;
- b) per il subportafoglio di esposizioni cartolarizzate in cui l'ente agisce da cedente, il numeratore e il denominatore dovrebbero includere sia tali esposizioni cartolarizzate sia tutte quelle non cartolarizzate;
- c) per il subportafoglio di esposizioni cartolarizzate in cui l'ente agisce da investitore, il numeratore e il denominatore dovrebbero includere esclusivamente le esposizioni cartolarizzate sottostanti.

18. Fatto salvo il paragrafo 17, per le esposizioni cartolarizzate in cui gli enti assumono la posizione di investitori, è facoltà dell'ente adottare l'alternativa seguente: la valutazione della diversificazione sopra descritta dovrebbe essere considerata automaticamente soddisfatta nel caso in cui un ente assuma la posizione di investitore in una cartolarizzazione, nella misura in cui quest'ultima sia composta da esposizioni sottostanti per le quali, in linea con i requisiti di due diligence e trasparenza di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2017/2402, le informazioni sul debitore e sul valore delle esposizioni sottostanti di tali posizioni di cartolarizzazione non sono richieste nei modelli previsti dall'articolo 7 del medesimo regolamento. Tale deroga dovrebbe applicarsi esclusivamente nei casi in cui i modelli prescritti a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 non prevedano informazioni sul debitore né sulle dimensioni del debitore.